



ISTITUTO COMPRENSIVO 10 – VICENZA

via Legione Antonini, 186 – Telefono 04441813030

mail viic869005@istruzione.it - pec viic869005@pec.istruzione.it – sito www.ic10vicenza.edu.it

Codice mecc. VIIC869005 - Ambito n. 8 Vicenza città e area Berica - Cod. Fisc. 80016890248 – per Fattura UF7PF7



AVVISO

Si comunica che, per esaurimento della graduatoria di istituto per l'insegnamento di

_____EEEE_____

questa Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 14, comma 22 dell'O.M. n. 27/2026, deve provvedere al conferimento, fuori graduatoria, di supplenze aventi le seguenti caratteristiche:

INSEGNAMENTO	NUMERO POSTI/ SPEZZONI ORARI	NUMERO ORE SETTIMANALI	SCADENZA CONTRATTO	SEDE DI SERVIZIO
EEEE	1 cattedra	24	30/06/2027	“C. Colombo”

TERMINE PER L'INVIO DELLE CANDIDATURE

Tutti gli interessati¹ sono tenuti a presentare **entro e non oltre le ore 9,00 di martedì 22 settembre 2026** la propria disponibilità al conferimento della supplenza secondo le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura dovrà pervenire **unicamente tramite e-mail** da inviare al seguente indirizzo:

VIIC869005@istruzione.it

Attenzione, pena esclusione della candidatura:

- **nell'oggetto della email deve essere specificato il codice dell'interpello;**
- **la mail deve contenere:**
 - il modello allegato al presente avviso debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato;
 - il CV;
 - una copia di un documento di identità.

Non saranno prese in considerazione candidature inviate da sistemi informatizzati e privi della documentazione richiesta.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il conferimento della supplenza sarà **comunicato telefonicamente** al recapito fornito dall'aspirante. La supplenza dovrà essere **accettata immediatamente** e la presa di servizio dovrà avvenire entro l'orario indicato.

¹ Al riguardo, si richiama integralmente quanto indicato nella Nota MIM 11814 del 6 maggio 2026:

Fatta salva, per il personale in servizio su una supplenza breve, la facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza fino al 31/08/2027 o fino al 30/06/2027, non è consentito partecipare alla procedura a coloro che:

- *sono già in possesso di un contratto a tempo determinato;*
- *sono già stati individuati quali destinatari di una supplenza e, nelle more della presa di servizio, non risultano ancora in possesso del relativo contratto;*
- *a coloro che sono stati assunti a tempo determinato sui posti comuni della scuola secondaria sulla base delle procedure di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 del 2023, n. 3059 del 2024 o n. 2939 del 2025, cui hanno preso parte senza essere in possesso dell'abilitazione;*
- *ai destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo di cui all'articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111;*
- *ai destinatari delle conferme su posto di sostegno di cui all'articolo 13 dell'Ordinanza ministeriale.*

Firmato digitalmente da MARIA CHIARA PORRETTI

La mancata risposta telefonica sarà considerata rinuncia. La telefonata sarà annotata su un fonogramma che sarà protocollato.

La supplenza sarà conferita agli aspiranti che avranno presentato domanda nei termini indicati, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Possesso dell'abilitazione per la classe di concorso/per il sostegno: possesso della specializzazione
2. Possesso della laurea in Scienze della formazione primaria;
3. Iscrizione al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, avendo già conseguito almeno 90 CFU;
4. Possesso di laurea magistrale in psicologia, pedagogia, scienze della formazione o titoli di studio che danno accesso all'insegnamento (ad es. laurea in lettere, lingue straniere, ecc.);
5. Possesso di altri titoli di studio.

A parità di ordine di priorità, la supplenza sarà conferita all'aspirante che abbia già prestato servizi di insegnamento, secondo la seguente **tabella di valutazione** (sarà considerata solamente una dichiarazione: quella più favorevole al candidato):

Stessa tipologia di posto nello stesso ordine scolastico	Più di 3 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali: 70 punti
	Da 1 a 3 anni di servizio, per ciascun anno: 20 punti
	Meno di un anno di servizio: 10 punti
Altra tipologia di posto nello stesso ordine scolastico	Più di 3 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali: 45 punti
	Da 1 a 3 anni di servizio, per ciascun anno: 10 punti
	Meno di un anno di servizio: 5 punti
Altro ordine scolastico	Più di 3 anni di servizio in istituzioni scolastiche statali: 25 punti
	Da 1 a 3 anni di servizio, per ciascun anno: 5 punti
	Meno di un anno di servizio: 2 punti

*Per anno di servizio si intende un periodo anche non continuativo di 180 gg. per anno scolastico.

PRESA DI SERVIZIO

La presa di servizio dovrà avvenire **entro le 8,00 di mercoledì 23 settembre presso la sede centrale.**

SANZIONI

Si applicano, in caso di mancata accettazione e/o presa di servizio, le sanzioni di cui all'art. 15 dell'O.M. n. 27/2026:

Articolo 15 (Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:

a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; 27 Ministero dell'istruzione e del merito

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI è disponibile al link

<https://www.ic10vicenza.edu.it/privacy-policy/>

Vicenza, 21/09/2026

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Chiara Porretti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale e norme
ad esso connesse)